



## IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunioni del 16/04/2026

## FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 20 gennaio 2026 (e reclamo presentato il 15 novembre 2025), il ricorrente rappresentava di aver subito il 4 novembre 2025 il danneggiamento del bloccasterzo del proprio motoveicolo a opera di ignoti. Non potendo movimentare autonomamente il motoveicolo e temendo di lasciarlo incustodito su strada, contattava il servizio di assistenza stradale dell'impresa resistente, con la quale il veicolo era assicurato anche con la garanzia accessoria di assistenza stradale, per richiedere l'intervento del carro attrezzi. Il personale dell'impresa resistente negava l'attivazione della garanzia, qualificando il guasto come atto vandalico e ritenendolo non coperto dalla polizza, senza tuttavia che tale esclusione risultasse prevista dalle condizioni contrattuali.

Persistendo la necessità di rimuovere il motoveicolo, il ricorrente chiedeva ugualmente l'intervento del carro attrezzi, che veniva effettuato da una società convenzionata con l'impresa resistente, pagando interamente il costo del servizio, per complessivi euro 268,40.



In data 5 novembre 2025, il ricorrente contattava il servizio clienti dell'impresa resistente per segnalare l'accaduto; in tale occasione veniva riconosciuta l'erroneità del comportamento precedentemente tenuto dal personale addetto all'assistenza stradale, nonché la sussistenza della copertura assicurativa per l'evento occorso.

Regolarmente costituitasi, l'impresa ha dedotto di aver integralmente liquidato il sinistro, con il pagamento di euro 268,40 in favore del ricorrente. Il pagamento è stato effettuato in data successiva alla presentazione del ricorso da parte del ricorrente.

Il ricorrente nelle memorie di replica ha confermato la ricezione dell'importo di euro 268,40, corrisposto dall'impresa resistente a titolo di rimborso di quanto richiesto nel ricorso. Ha contestato, tuttavia, la sussistenza di un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, quantomeno in mancanza del rimborso delle spese sostenute per l'avvio della procedura, pari a euro 20,00. Pertanto, la parte, per come precisato nelle repliche, ha chiesto la condanna dell'impresa al rimborso delle spese sostenute per l'avvio del procedimento, quantificate in euro 20,00.

L'impresa, alla luce di quanto eccepito e controdedotto, ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al rimborso dell'importo richiesto prima della ricezione del ricorso medesimo.

## DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda la condanna dell'impresa al rimborso delle spese sostenute per l'avvio del procedimento (quantificate in euro 20,00) una volta che quest'ultima ha interamente soddisfatto le richieste economiche avanzate dal ricorrente a fondamento del ricorso.

In via pregiudiziale deve ammettersi la piena ammissibilità del ricorso che rinvia al reclamo per l'esposizione dei fatti: laddove, come nel caso in esame, sia il *petitum* che la *causa petendi* sono individuabili sulla base di un esame complessivo della documentazione in atti, questo Collegio ritiene che il ricorso sia ammissibile. E ciò in linea con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il *petitum* deve essere individuato "attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva" (v. Cass., sez. lav., 19 marzo 2001, n. 3911).

Con riferimento alla cessazione della materia del contendere giova precisare che con il ricorso, il ricorrente chiedeva il rimborso dell'importo sostenuto per il servizio di assistenza stradale, che assumeva essere stato illegittimamente negato dall'impresa, nonché il riconoscimento delle spese sostenute per l'avvio del procedimento. L'impresa dichiarava di aver proceduto "in data 30/01/2026 a concordare il rimborso di € 268,40, quale spesa sostenuta dal Dogliante [...] di fatto poi eseguito in data 10/02/2026, a seguito della ricezione delle coordinate IBAN necessarie per l'operazione di accredito". Dal canto suo il ricorrente conferma la ricezione dell'importo di euro 268,40 ma ha chiesto, per l'avvenuta cessazione della materia del contendere, il rimborso delle spese sostenute per l'avvio della procedura, quantificate in euro 20,00.



Come si ricava dalla documentazione in atti il ricorso è pervenuto all'Arbitro Assicurativo il 20 gennaio 2026, e ricevuto dall'impresa il 4 febbraio 2026, quindi, successivamente all'accordo. Sul punto è utile ricordare che "Il ricorso ai sistemi stragiudiziali delle controversie di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è gratuito per la clientela, salvo il versamento di un contributo alle spese della procedura per un importo pari a 20,00 euro, che verrà rimborsato dall'impresa o dall'intermediario in caso di soccombenza con accoglimento in tutto o in parte del ricorso" (art. 1, comma 1, del decreto del 31 agosto 2021 del Ministro dello Sviluppo Economico, vigente dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024 n. 215).

Alla luce di quanto esposto questo Collegio ritiene che la cessazione della materia del contendere debba essere dichiarata sia nel caso in cui il rimborso del contributo alle spese di procedura di € 20,00 sia stato offerto sia nel caso contrario, con ciò escludendosi la possibilità di una "CMC condizionata".

In particolare, il rimborso del contributo alle spese di procedura è normativamente previsto solo in caso di accoglimento, totale o parziale, del ricorso. Questo Collegio ritiene che la cessazione della materia del contendere non costituisca accoglimento del ricorso, così come ritiene che non siano applicabili al procedimento dinanzi all'Arbitro Assicurativo le regole del codice di rito ordinario sulla soccombenza virtuale. Ne discende che va esclusa la possibilità di condizionare la cessazione della materia del contendere (pura o con *caveat*) al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente per la presentazione del ricorso.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi di cui in motivazione.

La Presidente

Firmato digitalmente da  
CONCETTA BRESCIA MORRA